

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2328

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DURANTI, PIRAS, MARCON, VENTRICELLI, PANNARALE,
FRATOIANNI, SANNICANDRO, MATARRELLI**

Modifica all'articolo 357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di divieto di localizzazione delle aree addestrative non demaniali e dei poligoni semipermanenti od occasionali in aree naturali protette

Presentata il 29 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Forze armate svolgono una fondamentale funzione di difesa del Paese e di cooperazione nelle operazioni internazionali in cui sono coinvolte, tuttavia si pone a oggi il problema dell'uso del territorio nel nostro Paese. Attualmente le aree interessate da servitù militari sono circa il 17 per cento dell'intero territorio nazionale e una considerevole parte è ubicata all'interno di aree naturali protette nazionali, regionali o provinciali, nei siti d'importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale. Esercitazioni, anche a fuoco, si svolgono

tuttora nei territori di tali aree determinando impatti e incidenze significativi su *habitat* naturali e seminaturali, su specie selvatiche animali e vegetali e sui paesaggi.

L'attività militare svolta all'interno di tali aree, in particolare le esercitazioni a fuoco, risulta incompatibile con la loro tutela ambientale. Queste attività, infatti, pregiudicano l'ambiente e la composizione dell'ecosistema, non soltanto a causa delle immissioni di metalli pesanti ma anche a causa delle immissioni foniche e all'accumulo di inquinanti, determinando pesanti ricadute in termini di riduzione della

biodiversità e di contaminazione del territorio, nonché di consumo di suolo e di perdita di fertilità dello stesso.

Pesanti ricadute si riscontrano, altresì, sul piano economico: la presenza di tali servitù, infatti, limita fortemente l'uso della proprietà. Nel caso del Parco nazionale dell'Alta Murgia, ad esempio, le aree sono sottratte alle attività agricole in favore delle esercitazioni militari per una media di 180 giorni all'anno. Tale presenza militare rende difficoltosa ogni ipotesi di sviluppo aziendale e zootecnico dell'area, non essendo possibile pianificare attività agricole che richiedano una costante presenza sul fondo. La stessa presenza fissa di campi militari nel corso delle esercitazioni limita la fruizione del territorio protetto a visitatori e a ricercatori con conseguenti ricadute sulle strutture ricettive che basano la loro attività sui percorsi escursionistici nell'area. Tali attività di carattere militare risultano dunque incompatibili con quelle già presenti e attive in territori in cui si è instaurato, nel corso degli anni, un delicato equilibrio tra uomo e natura, generando economie verdi fondate sull'agricoltura di qualità e sul turismo sostenibile. In tal senso è bene ricordare che le aree protette, di cui siamo *leader* in Europa, rappresentano una preziosa risorsa per il Paese, che vale il 3,2 per cento della ricchezza nazionale. Esse tutelano un patrimonio unico e contribuiscono a rilanciare le economie locali, dall'agricoltura all'allevamento, dall'artigianato al turismo.

Inoltre va considerato l'aspetto anacronistico delle esercitazioni militari: esse, nella maggior parte dei casi, si svolgono con strumenti obsoleti, secondo modelli strategici e regole di ingaggio assolutamente arcaici che risulterebbero inapplicabili nell'infausta ipotesi di uno scenario bellico.

Da ultimo non devono essere trascurati i costi esorbitanti di queste esercitazioni, che spesso per potersi svolgere muovono mezzi da più regioni, risultando in netto contrasto con le odierne logiche di tagli e con il processo di *spending review* in atto.

La legge quadro sulle aree naturali protette n. 394 del 1991 non norma la presenza militare in tale aree e neanche la legge n. 157 del 1992, così come il regolamento decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, che hanno recepito le direttive 79/409/CEE, cosiddetta « uccelli » (ora abrogata), e la 92/43/CEE, cosiddetta « *habitat* », prevedono norme in tal senso. L'unica previsione normativa è quella dell'articolo 357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la quale prevede al comma 2, che: « Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra l'amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco ». Per cui, al momento, è lo stesso ordinamento militare a farsi carico di relazionare la presenza di attività addestrative delle Forze armate con le aree naturali protette subordinando l'utilizzazione dei poligoni a specifici accordi con le autorità ambientali e di gestione delle stesse aree naturali protette. Tuttavia è da rimarcare che i protocolli d'intesa conseguenti al citato comma 2 raramente hanno trovato applicazione. Ad esempio, il protocollo d'intesa sottoscritto tra il Parco nazionale dell'Alta Murgia in ossequio a tali norme e in coerenza con le finalità di tutela e di promozione dell'area non ha trovato applicazione neppure nelle comunicazioni che l'amministrazione della difesa avrebbe dovuto compiere per l'utilizzo di tali aree, determinando così, *de facto*, un utilizzo esclusivo del Parco.

In conclusione, la presente proposta di legge si pone come principio base la tutela delle aree naturali protette, mirando a porre fine a una pratica che appare un'arrogante prepotenza e una prevaricazione anacronistica, determinando un impatto negativo sull'ecosistema e sui progetti di

sviluppo turistico totalmente sproporzionato rispetto allo scopo e rischiando così di compromettere irrimediabilmente un patrimonio unico e delicato verso il quale dovremmo porci in qualità custodi e non di profanatori. Con la presente proposta di

legge, che consiste in unico articolo, proponiamo dunque la definitiva affrancazione delle aree dei parchi nazionali e regionali nonché delle aree sottoposte a tutela ambientale da qualsiasi attività di esercitazione a fuoco.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. Le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali non possono in nessun caso essere localizzati nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale ».

